

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno procedere alla modifica degli artt. 10, 11, 14, 16, 28 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art.24 dello Statuto Federale

D e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 10, 11, 14, 16, 28 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Prevenzione di fatti violenti</p> <p>1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.</p> <p>2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all'art. 62, comma 2bis delle NOIF. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale, ovvero altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la propria dissociazione da tali condotte illecite.</p> <p>3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b).</p> <p>4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Prevenzione di fatti violenti e responsabilità per comportamenti di razzismo.</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all'art. 62, comma 2bis delle NOIF. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative, documentate, per prevenire simili condotte. La responsabilità è, altresì, attenuata se altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della gara stessa la propria dissociazione da tali condotte illecite.</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p>

<p>5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.</p> <p>Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi o di recidiva specifica è inflitta inoltre la sanzione della squalifica del campo.</p> <p>Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere e), g), h).</p> <p>Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,00 a € 15.000,00.</p> <p>6. I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.</p>	<p>5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.</p> <p>Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva specifica, sono inflitte inoltre, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni previste dall'art. 13 comma 1, lettera d) ed e).</p> <p>Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere e), g), h).</p> <p>Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,00 a € 15.000,00.</p> <p>6. INVARIATO</p>
--	---

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 11	Art. 11
Responsabilità delle società per fatti violenti	Responsabilità delle società per fatti violenti.
1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all'esterno dell'impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui al dell'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.	1. INVARIATO
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.	2. INVARIATO
3. Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre la squalifica del campo. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,0 a € 15.000,00. Per le società non appartenenti alla sfera professionistica, in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f).	3. INVARIATO
4. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.	4. INVARIATO
5. Nel caso in cui ricorrono motivi di ordine pubblico può essere disposto che le gare da disputare in campo neutro si svolgano a porte chiuse.	5. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell'art. 4, comma 3 o dell'art. 10 comma 4, è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 comma 1 lett. d) o lett. e).

6. La effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per l'Organo di giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni. Eguale effetto riveste la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell'ordine competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.

6. INVARIATO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 14	Art. 14
<p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati</p> <p>1. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro; f) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; g) squalifica a tempo determinato; h) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità. <p>2. Le sanzioni previste alle lettere e) ed h) non possono superare la durata di cinque anni. Qualora l'Organo di giustizia sportiva valuti di particolare gravità l'infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, motivata proposta al Presidente federale perché venga dichiarata, nei confronti del dirigente, socio di associazione o tesserato, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..</p>	<p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati</p> <p>1.INVARIATO</p> <p>2.INVARIATO</p> <p>2bis. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, si applica come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di</p>

	condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lettera b). d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
3.	3.INVARIATO
4.	4.INVARIATO
5.	5.INVARIATO
6.	6.INVARIATO
7.	7.INVARIATO
8.	8.INVARIATO

<p>ammonizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. <p>Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.</p> <p>Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.</p> <p>9. Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.</p> <p>10. 1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.</p> <p>10.2) Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, 5° capoverso, delle N.O.I.F., i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di</p>	<p>9.INVARIATO</p> <p>10.1) INVARIATO</p> <p>10.2) INVARIATO</p>
--	--

<p>giustizia sportiva.</p> <p>10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.</p> <p>10.4) La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 17, comma 8.</p> <p>11. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Professionisti Serie C:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out; c) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6. <p>12. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out; c) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio- 	<p>10.3) INVARIATO</p> <p>10.4) INVARIATO</p> <p>11. INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p>
--	---

promozione previste dall'art. 49, lett. c) Lega Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.

VECCIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 16	Art. 16
Recidiva	Recidiva
1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Codice e che ne commettano un'altra nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della sanzione determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.	1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società , ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. abrogato	2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lett. d), e), f), g), h), i), l) è valutata, ai fini della recidiva anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.
3. Le violazioni dell'art. 1, comma 3, del presente Codice da parte dei dirigenti, soci di associazione, e tesserati, quando di esse la società o l'associazione di appartenenza debba rispondere oggettivamente, sono valutate ai fini della recidiva qualora la società sia successivamente incolpata, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, per il comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo.	3. ABROGATO
4. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.	4. INVARIATO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 28	Art. 28
Procura federale	Procura federale
<p>1. Il Procuratore federale è nominato per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice-presidenti eletti e sentito il Consiglio federale.</p> <p>2. Il Procuratore federale esercita le funzioni requirenti davanti agli Organi di giustizia sportiva. Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a sei Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.</p> <p>3. La Procura federale deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare le società, i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati incolpati di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, o per avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1, o per avere reso le dichiarazioni lesive, di cui all'art. 3, fatte salve le specifiche competenze relativamente alle altre istanze di giustizia.</p> <p>4. La Procura federale, ricevuti gli atti di un procedimento dall'Ufficio indagini, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adottare un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti; b) disporre il deferimento alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, con trasmissione di tutti gli atti dell'istruttoria e con la formulazione di specifici addebiti. Dell'avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione ed al Settore di appartenenza; c) richiedere all'Ufficio indagini il compimento 	<p>1. Il Procuratore federale è nominato per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice-presidenti eletti e sentito il Consiglio federale.</p> <p>2. Il Procuratore Federale avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli organi di Giustizia sportiva. Partecipa ai procedimenti conseguenti alla riservata segnalazione di cui all'art. 31, con esclusione del giudizio dinanzi al Giudice sportivo. Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a sei Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p>

<p>di ulteriori atti istruttori.</p> <p>5. La Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.</p> <p>6. La Commissione Disciplinare della Lega, del Comitato o della Divisione di appartenenza dell'inculpato al momento della violazione, o il Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono competenti a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale.</p> <p>7. Nel caso di più inculpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 37, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più inculpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa, o il Giudice sportivo di 2° Grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica.</p>	<p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
---	---

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 31	Art. 31
<p>A) Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.</p> <p>a1) I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.</p> <p>a2) Gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.</p> <p>a3) Limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura federale, ovvero del Commissario di campo, se designato per le gare della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti, che deve pervenire entro le ore 18.00 del giorno successivo a quello della gara.</p> <p>In tal caso il Giudice sportivo può ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale.</p>	<p>A) Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.</p> <p>a1) I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Fermo quanto sopra previsto, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova le relazioni dell'Ufficio Indagini.</p> <p>a2) Invariato</p> <p>a3) Per le gare della Lega Nazionale Professionisti, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'Arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice sportivo riservata segnalazione entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della gara.</p> <p>Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara, e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di Euro 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta.</p> <p>Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo l'esame di filmati da loro depositati, tali da dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva sanzionato dall'arbitro. In tale caso le</p>

	<p>immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 4) l'impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano; <p>In tutti i casi previsti dalla presente lett. a3) il Giudice sportivo può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.</p> <p>a4) Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione. In tale caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova della simulazione eventualmente commessa da altri tesserati.</p> <p>a4) Le disposizioni di cui alla lett. a3) si applicano anche alle gare della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche dal Commissario di campo, se designato.</p> <p>a5) La disciplina di cui ai commi a2) e a3) si applica anche ai tesserati all'interno del recinto del gioco.</p> <p>a5) La disciplina di cui alle precedenti lettere a2) e a3) si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno del recinto di gioco. La disciplina di cui alla lettera a4) si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno del campo di gioco.</p> <p>B) Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.</p> <p>b1) I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi, nonché delle relazioni</p>
--	---

<p>del rappresentante dell’Ufficio indagini e dei Commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 22.00 del giorno successivo alla gara.</p>	<p>eventuali supplementi, nonché delle relazioni del rappresentante dell’Ufficio indagini e dei Commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara.</p>
<p>b2) In caso di condotta violenta di straordinaria gravità, non rilevata dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al comma b1), gli Organi di giustizia sportiva possono utilizzare, ai fini della decisione, immagini televisive, secondo quanto previsto dal comma a3).</p>	<p>b2) In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui alla precedente lett. b1), gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dalle precedenti lett. a3) e a4).</p>
<p>C) Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.</p>	<p>C) INVARIATO</p>
<p>c1) I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati.</p>	
<p>c2) Quando il procedimento sia stato attivato d’iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.</p>	
<p>D) Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte di Organi federali.</p>	<p>D) INVARIATO</p>
<p>d1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, e nelle deduzioni difensive.</p>	
<p>Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti Segreterie di Lega, di Divisione o di Comitato.</p>	
<p>E) Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati.</p>	<p>E) INVARIATO</p>
<p>e1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell’istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi di giustizia sportiva.</p>	